


Direzione scientifica Cesare Glendi

2023

3

- Prime applicazioni delle Corti di merito sull'**onere della prova** nel **processo tributario** riformato
- Deducibilità dei **costi in nero** nell'**accertamento induttivo**
- **Giurisdizione** e regolamento preventivo sulle tariffe incentivanti nel **settore energetico**
- Calcolo delle **plusvalenze** nelle **cessioni di credito** pro soluto
- Decorrenza del **termine breve** per le **impugnazioni**
- Dolo e **soglie di punibilità** nel reato di omessa dichiarazione
- Responsabilità della **persona giuridica** per le **sanzioni** tributarie

Osservatorio di giurisprudenza



Redditi d'impresa

Per il calcolo delle plusvalenze nelle cessioni di credito pro soluto conta l'anno del negozio

Cassazione, Sez. trib., Sent. 24 ottobre 2022 (12 ottobre 2022), n. 31407 - Pres. Cirillo - Rel. Cataldi

Redditi d'impresa - Plusvalenze patrimoniali - Plusvalenza da cessione di crediti pro soluto - Competenza - Anno in cui si perfeziona il negozio - Rilevanza - Anno del pagamento da parte del debitore ceduto - Irrilevanza

In tema di determinazione dell'esercizio di competenza dei componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 86 e 109 del T.U.I.R. e dei principi contabili nazionali ed internazionali, la plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso e pro soluto, di un credito si realizza con il perfezionamento, tra cedente e cessionario, del negozio che trasferisce il diritto con i connessi benefici e con il rischio d'insolvenza del debitore ceduto, non rilevando in contrario né il momento successivo nel quale il cessionario riceva il pagamento dal ceduto, né, di per sé solo, l'obbligo legale del cedente di garantire l'esistenza del credito ex art. 1266, comma 1, c.c.

Processo tributario - Revocazione - Ricorso per revocazione - Errore revocatorio - Individuazione attraverso gli allegati - Riconoscimento della controparte - Sufficienza

Presupposto sufficiente per il ricorso per revocazione è la specificità nell'individuazione della decisione impugnata, della censura proposta e degli atti rilevanti per la decisione rescindente, riprodotti ed allegati.

Fatti di causa

1. "L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, dell'ordinanza di questa Corte n. 20642/2021, depositata in data 19 luglio 2021.

Come si legge in quest'ultima decisione, "La Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR), con la sentenza n. 1796/14/17, depositata il 21/4/2017, accoglieva l'appello proposto dalla società (*omissis*) S.r.l. e, per l'effetto, riformava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto a recuperare a tassazione una maggiore IRES per il periodo di imposta 2006 e 2008.

2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. La contribuente ha depositato controricorso.

4. Con istanza depositata in prossimità della Camera di consiglio l'Agenzia delle entrate formulava, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in Legge n. 136 del 2018, istanza di estinzione del giudizio, avendo la Direzione

provinciale II di Milano comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'indicato art. 6, e che la stessa 'risulta regolare'.

5. In prossimità della Camera di consiglio la contribuente depositava memoria.

(...) In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente, con tale memoria, chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia per l'anno 2008 'mentre si insiste per l'accoglimento della domanda formulata nel controricorso (...)'. Ebbene, tale ultimo *petitum* risulta del tutto estraneo ai principi che governano il processo dinnanzi alla Corte di cassazione in quanto non tengono conto del fatto che la contribuente, odierna controricorrente, risulta essere parte totalmente vittoriosa dinnanzi alla CTR che ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, annullando *in toto* gli avvisi di accertamento impugnati. Ancora, proprio in ragione del suindicato esito processuale, la contribuente risulta costituita nel presente giudizio con controricorso (senza proposizione di ricorso incidentale), di talché il *petitum* sopra riportato

risulta del tutto incompatibile con tale atto di costituzione il quale assolve, esclusivamente, alla funzione di contrastare l'impugnazione altrui. Ed invero, il controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c., in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c., e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dall'art. 366 c.p.c., n. 4. Tali requisiti, anche in ragione di quanto disposto dalla sentenza impugnata, risultano del tutto carenti nella presente fattispecie, che ha visto la società, come detto, totalmente vittoriosa.

Fatte tali necessarie premesse, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, è possibile dunque pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per totale cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia, chiusasi con la definizione agevolata". La Corte ha quindi così provveduto: "dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali".

1.1. Deduce l'Ufficio di aver allegato, dandone contestualmente atto, all'istanza di cessazione della materia del contendere menzionata nell'ordinanza, la nota della Direzione provinciale II di Milano della stessa Agenzia, datata 21/11/2019, nella quale era specificato che la lite la cui definizione agevolata era "risultata regolare" era soltanto quella riguardante l'avviso di accertamento "(omissis)", ovvero l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2008.

Nulla veniva invece detto, nella nota erariale, relativamente all'avviso di accertamento riguardante il 2006, anch'esso oggetto di causa.

Ed invero, aggiunge la ricorrente, la stessa ordinanza qui impugnata ha rilevato che anche la contribuente, nella memoria, aveva chiesto di limitare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere all'anno 2008, in quanto oggetto di definizione agevolata, e aveva invece chiesto che il ricorso dell'Agenzia venisse deciso e rigettato per quanto riguardava il 2006, come chiesto nel controricorso.

Pertanto, secondo la ricorrente, era pacifico tra le parti, e comunque risultava dagli atti, che l'unica definizione agevolata richiesta e ottenuta dalla contribuente, ed oggetto della richiesta di cessazione della materia del contendere depositata dall'Agenzia, con allegata la

predetta nota, riguardava esclusivamente l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2008.

Pertanto, la ricorrente imputa all'ordinanza impugnata di fondarsi sull'asserito errore percettivo caduto sull'oggetto dell'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e, comunque, sui limiti nei quali quest'ultima risultava perfezionata, secondo gli atti di causa.

Tanto premesso, l'Ufficio ricorrente chiede, nella fase rescindente, di revocare parzialmente l'impugnata ordinanza, nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio per l'intervenuta definizione agevolata anche relativamente alla controversia sull'accertamento di cui al 2006; e, nella conseguente fase rescissoria, di accogliere, sempre *in parte qua*, il ricorso erariale per la cassazione della sentenza d'appello.

2. La curatela si è costituita con controricorso ed ha prodotto memoria.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione, sostenuta dalla controricorrente sul presupposto della genericità dello stesso atto, che invece è specifico ed autosufficiente nell'individuazione della decisione impugnata, della censura proposta e degli atti rilevanti per la decisione rescindente, riprodotti ed allegati e, comunque, localizzati con riferimento al giudizio di legittimità che ha prodotto l'ordinanza impugnata.

2. È opportuno dare atto, sempre preliminarmente, che la limitazione sostanziale della definizione agevolata *de qua* all'accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 risultava pacifica tra le parti del giudizio *a quo*.

Infatti la stessa curatela controricorrente, nella memoria (con relativi allegati) depositata il 2 luglio 2021, quindi successivamente all'istanza di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", prodotta dall'Agenzia il 30 aprile 2020, dava atto che era stata "definita la controversia per l'anno 2008 (enfaticamente nel testo originale), con conseguente cessazione della materia del contendere", che "resta così confinata alle plusvalenze e *surplus* maturati secondo l'Agenzia nel 2006, secondo il Fallimento nel 2005".

Sull'effettiva portata sostanziale dell'intervenuta definizione, quindi, erano concordi le parti, in coerenza con la documentazione prodotta dalla stessa curatela in allegato alla memoria e con l'oggetto della nota allegata dalla ricorrente alla propria istanza di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere".

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulla base dei predetti atti del relativo giudizio di legittimità, ed in

considerazione delle stesse difese ed allegazioni di ambedue le parti, risulta inequivocabilmente escluso il fatto oggettivo dell'intervenuta definizione agevolata (anche) della parte della controversia avente ad oggetto l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. Fatto invece erroneamente supposto dall'ordinanza qui impugnata, che ha dichiarato non solo, in rito, l'estinzione del giudizio, ma anche la cessazione della materia del contendere, con accertamento di merito.

L'errore denunciato, pertanto, non attinge meramente l'individuazione del contenuto dell'istanza dell'Agenzia (che pure, *per relationem* all'allegata nota contestualmente prodotta, individuava l'atto impositivo definito con quello relativo al 2008), ma anche il presupposto sostanziale della dichiarata cessazione della materia del contendere, concordemente escluso dalla stessa contribuente. Né, peraltro, la stessa istanza erariale avrebbe potuto, di per sé sola, determinare comunque la sostanziale cessazione della materia del contendere anche con riferimento all'accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, pur se non oggetto di definizione, attesa l'indisponibilità del relativo credito erariale oggetto di tale atto impositivo.

4. Ritenuta pertanto la sussistenza dell'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa, deve rilevarsi che esso è stato determinante ai fini della decisione impugnata, avendo comportato la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere anche con riferimento a quella parte della controversia, relativa all'accertamento per il 2006, rispetto alla quale risultava invece insussistente il presupposto dell'intervenuta definizione agevolata.

Deve peraltro escludersi che, ai fini dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ultimo periodo, il fatto su cui è caduto l'errore abbia costituito un "punto controverso" sul quale l'ordinanza impugnata si sia pronunciata, innanzitutto perché, per quanto già argomentato, la limitazione della definizione al solo accertamento relativo al 2008 non era affatto "controversa" tra le parti, risultando *per tabulas* pacifica.

Inoltre, dal complesso della motivazione dell'ordinanza non si evince uno specifico accertamento in fatto che abbia investito il dato sostanziale della intervenuta definizione dell'accertamento di cui all'anno d'imposta 2006, circostanza quindi meramente, ed erroneamente, presupposta nella decisione sulle istanze processuali delle parti relative all'individuazione di una parte residuale della materia del contendere.

Infine, deve escludersi che, come sostenuto dal P.G., nel caso di specie l'errore di fatto sia opinabile, non avendo natura oggettiva e non essendo rilevabile *ictu oculi*. Infatti la stessa curatela controricorrente (ovvero

la parte necessariamente a conoscenza dell'eventuale definizione ed interessata a farla valere), nella memoria depositata successivamente all'istanza erariale di estinzione, aveva inequivocabilmente dedotto la limitazione della definizione agevolata all'accertamento per il 2008 e la prosecuzione del giudizio relativamente all'atto impositivo per il 2006, dimostrando quindi che si trattava di un dato di fatto palese.

Va quindi accolto il ricorso per revocazione dell'ordinanza impugnata, nei limiti della dichiarata estinzione per cessata materia del contendere anche con riferimento all'atto impositivo relativo al 2006, con conseguente passaggio alla fase rescissoria, ovvero alla decisione sui due motivi di ricorso proposti dall'Amministrazione per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, nella parte in cui quest'ultima ha deciso sulle plusvalenze maturate, secondo l'Agenzia, proprio nell'anno d'imposta 2006.

5. Con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86, comma 1, e art. 109, comma 1; nonché degli artt. 1264 e 1266 c.c.

Il mezzo attinge il capo della sentenza in cui la CTR, accogliendo l'appello della contribuente (*omissis*) S.r.l. (allora *in bonis*), ha ritenuto che non fosse di competenza dell'anno d'imposta 2006, oggetto del relativo accertamento, la plusvalenza che Parmafactor S.p.A. (successivamente incorporata dalla (*omissis*) in liquidazione, che le succedeva nei rapporti fiscali anteriori) aveva complessivamente realizzato cedendo a JP Morgan Chase Bank N.A. ed a Fidital S.r.l. i crediti ceduti, in precedenza, da creditori del Gruppo Parmalat alla stessa Parmafactor S.p.A., che si era insinuata pertanto al passivo dell'Amministrazione straordinaria delle società debentrici.

Inoltre, la censura investe la sentenza anche relativamente all'ulteriore differenza positiva ("c.d. *surplus* azioni Parmalat") realizzata dalla Parmafactor S.p.A. quando, ricevute il 12 ottobre 2005 n. 22.946.553 azioni (del valore nominale di 1,00 euro ciascuna) della Nuova Parmalat, a titolo di pagamento dei crediti ammessi in chirografo dall'Amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Parmalat, ne aveva trasferite, il giorno immediatamente successivo, alla sua cessionaria JP Morgan Chase Bank N. A. n. 22.336.069, trattenendone 610.483. Anche tale rilievo trova quindi fonte nel negozio di cessione di crediti, titolo della plusvalenza contestata.

Secondo la CTR, premesso che, come è pacifico, le cessioni di credito a favore delle cessionarie JP Morgan

Chase Bank N. A. e Fidital S.r.l. si sono perfezionate nel 2005 con la formula *pro soluto*, le relative plusvalenze andavano imputate, ai fini fiscali, all'anno d'imposta 2005, e non al 2006, come pretenderebbe l'Agenzia, essendo irrilevante che solo nel 2006 sia intervenuto il pagamento da parte della debitrice ceduta alle cessionarie del credito.

Eguale, a proposito del c.d. "*surplus* azioni Parmalat", la CTR ha ritenuto che fosse rilevante, ai fini della determinazione dell'anno d'imposta di competenza fiscale della plusvalenza, la ricezione a titolo di pagamento delle azioni da parte della Parmafactor ed il pressoché contestuale trasferimento di parte degli stessi titoli alla cessionaria *pro soluto* JP Morgan Chase Bank N. A., eventi avvenuti nel 2005. Pertanto, la sentenza impugnata non ha condiviso la tesi dell'Agenzia, tesa a collocare anche tale aspetto della plusvalenza nell'anno d'imposta accertato 2006, in concomitanza con i pagamenti dei ceduti alle cessionarie.

5.1. Ha premesso la ricorrente Agenzia che l'assoggettamento all'imposizione fiscale delle plusvalenze tutte di cui si discute deve essere individuato, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 1, e art. 109, comma 1, secondo il principio di competenza, e non di cassa, essendo quindi rilevante non la data nella quale le cessionarie hanno versato alla cedente i corrispettivi delle cessioni dei crediti, ma la data nella quale sono stati stipulati i relativi negozi di cessione. Dato atto espressamente che comunque anche i contratti di cessione del credito si sono perfezionati, tra cedente e cessionarie, nell'anno 2005, la ricorrente ha assunto che tuttavia i relativi corrispettivi, e le conseguenti plusvalenze, sarebbero divenuti certi, ovvero definitivamente acquisiti al patrimonio della contribuente, solo nel 2006, quando i debitori ceduti hanno adempiuto nei confronti dei cessionari.

Infatti, pur essendo le cessioni pacificamente *pro soluto* e quindi non avendo la cedente garantito (con l'apposita clausola di cui all'art. 1267 c.c.) il pagamento alla scadenza da parte dei debitori ceduti - comunque, per effetto naturale dei medesimi titoli traslativi onerosi, la stessa cedente era tenuta a garantire, ai sensi dell'art. 1267 c.c., comma 1, quanto meno l'esistenza del credito al tempo della cessione.

Per effetto dell'esposizione, sino al pagamento dei debitori ceduti alle cessionarie, della contribuente cedente alla garanzia di esistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, la realizzazione del corrispettivo della cessione, e quindi della plusvalenza che ne è derivata, sarebbe allora rimasta incerta dal momento del perfezionamento, nel 2005, dei contratti di cessione a titolo oneroso, sino all'adempimento, nel 2006, eseguito dai

debitori ceduti. Pertanto solo nel 2006, anno d'imposta accertato, la plusvalenza sarebbe diventata certa e potrebbe considerarsi realizzata, ai sensi dei predetti D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 1, e art. 109, comma 1.

6. Con il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di fatti decisivi e controversi tra le parti.

L'Agenzia ha infatti lamentato che il giudice *a quo* non avrebbe preso in considerazione la circostanza che i pagamenti dei debitori ceduti ai cessionari del credito erano avvenuti solo nell'anno d'imposta 2006.

Inoltre, la CTR neppure avrebbe considerato che nella nota integrativa al bilancio del 2005 della Parmafactor S.r.l. si dava atto che le operazioni di cessione si sarebbero svolte "senza criteri predefiniti e, spesso, occasionalmente a cavallo degli esercizi 2005 e 2006" e che vi era incertezza circa le erogazioni delle Amministrazioni straordinarie, "che si sarebbero concluse nel primo quadrimestre 2006".

Secondo la ricorrente, la situazione fattuale descritta nella relazione integrativa, se esaminata dalla CTR, sarebbe stata decisiva al fine di accertare che, sebbene le cessioni in questione fossero *pro soluto*, sino all'adempimento dei debitori ceduti ai cessionari dei crediti, ovvero sino al 2006, l'esposizione della cedente all'eventuale azione di garanzia di cui all'art. 1266 c.c., comma 1, avrebbe comunque escluso l'imputabilità delle plusvalenze in questione all'esercizio di competenza 2005, come preteso dalla contribuente e ritenuto corretto dalla CTR. In sintesi, secondo la ricorrente Amministrazione, "Prima della definizione, con i pagamenti, delle potenziali contestazioni da parte dei debitori ceduti, nessun redattore del bilancio del cedente avrebbe infatti considerato definitivamente acquisito il differenziale positivo convenuto con i negozi di cessione *pro soluto* del 2005".

7. I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, dovendo applicarsi il seguente principio, le cui ragioni saranno di seguito illustrate: "In tema di determinazione dell'esercizio di competenza dei componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 109 ed 86 T.U.I.R. e dei principi contabili nazionali ed internazionali, la plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso e *pro soluto*, di un credito si realizza con il perfezionamento, tra cedente e cessionario, del negozio che trasferisce il diritto, con i connessi benefici e con il rischio d'insolvenza del debitore ceduto, non rilevando in contrario né il momento successivo nel quale il cessionario riceve il pagamento dal ceduto; né, di per sé solo, l'obbligo

legale del cedente di garantire l'esistenza del credito ex art. 1266 c.c., comma 1".

Per sgombrare il campo da equivoci, è bene sottolineare che la ricorrente non discute sostanzialmente che le cessioni di credito, onerose, si siano perfezionate, ai fini civilistici, tra le contraenti nel corso del 2005; che esse siano state concluse *pro soluto*; e che, per effetto dell'applicazione del principio di competenza "astratto", ovvero al netto della valutazione delle potenziali contestazioni da parte dei debitori ceduti, i corrispettivi spettanti alla contribuente abbiano generato plusvalenze teoricamente imputabili all'anno d'imposta di conclusione dei relativi negozi (cfr. pag. 14 s. del ricorso).

Nella tesi della ricorrente, piuttosto, sarebbe la possibile successiva attivazione, da parte delle cessionarie, della garanzia di esistenza dei crediti ceduti di cui all'art. 1266 c.c. (operativa *ex lege*, se non esclusa dalle parti, anche nelle cessioni *pro soluto*) che giustificherebbe l'allocatione delle plusvalenze nell'esercizio d'imposta 2006, nel quale, soddisfatte le cessionarie, ogni incertezza sulla stabilità delle attribuzioni patrimoniali conseguite, ed i conseguenti rischi di subire azioni di rivalsa, sarebbero definitivamente cessati.

Sintomatica e probante della sostanziale incertezza, nell'anno d'imposta 2005, delle plusvalenze in questione, sarebbe, secondo la ricorrente, la ridetta nota integrativa al bilancio del 2005 della Parmafactor S.r.l., che la CTR non ha esaminato specificamente nella motivazione.

La tesi erariale sollecita pertanto l'applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, secondo cui "tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni".

7.1. È opportuno considerare i principi contabili in materia di crediti, vigenti *ratione temporis*, sebbene elaborati con precipuo riferimento alla (diversa, ma correlata) questione dell'eliminazione del credito ceduto dal bilancio della cedente.

Invero il principio contabile nazionale OIC n. 15, in materia di crediti, (al paragrafo D.VII.a)), prevede che "I crediti ceduti in modo definitivo (*pro soluto*) senza azione di regresso, e per i quali il rischio d'insolvenza è trasferito al cessionario nella sostanza, ancorché diversamente qualificati (vedere secondo capoverso successivo), devono essere rimossi dal bilancio e l'utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio.

Qualora contrattualmente siano previste clausole miranti a frazionare il rischio d'insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un incremento o di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, si dovrà mettere in evidenza nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni in nota integrativa.

Alle cessioni ancorché qualificate *pro soluto*, che prevedono la possibilità di un'azione di regresso, qualora il 'factor' non incassi dal debitore l'importo del credito ceduto alla scadenza prevista, si applica la metodologia di contabilizzazione delle cessioni *pro solvendo*."

Il successivo paragrafo (D.VII.b)), in materia di crediti ceduti con azione di regresso (*pro solvendo*), dispone a sua volta che "I crediti ceduti con azione di regresso (*pro solvendo*) vanno normalmente rimossi dallo stato patrimoniale e sostituiti con l'ammontare dell'anticipazione ricevuta e col credito nei confronti del 'factor' per la differenza tra il valore nominale del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta (quest'ultimo ammontare sarà restituito dal factor al cedente al momento dell'incasso dal debitore ceduto), mettendo in evidenza l'ammontare del rischio di regresso nei conti d'ordine, fornendo ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa e iscrivendo l'eventuale fondo rischi nel passivo di stato patrimoniale. Le commissioni passive che il cedente riconosce al factor andranno imputate a conto economico.

Alternativamente è consentito considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti e pertanto mantenere in bilancio tali crediti, iscrivendo nelle apposite voci dell'attivo di stato patrimoniale l'ammontare dell'anticipazione ricevuta (al netto delle commissioni) e nel passivo il debito verso il factor per uguale ammontare, mettendo inoltre in evidenza nella nota integrativa l'importo nominale dei crediti ceduti.

Gli interessi dovuti al factor sugli ammontari anticipati vanno imputati a conto economico nel rispetto del principio della competenza".

A sua volta, disciplinando il contenuto della nota integrativa in materia, il principio (al paragrafo E) stabilisce che essa "deve fornire, quando applicabile, le seguenti informazioni sui crediti:

(...) a) il principio di valutazione dei crediti ed i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché l'ammontare di questa, se non già eventualmente evidenziata nello stato patrimoniale;

(...) h) per i crediti per i quali permane un'obbligazione di regresso, l'importo dei crediti ceduti, se rilevante, anche se già rilevato nei conti d'ordine;

(...) p) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio”.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, è incontestata la natura *pro soluto* delle cessioni in questione e non è stata dedotta la sussistenza di alcuna clausola che imputasse alla cedente, anche solo parzialmente, il rischio di insolvenza dei debitori ceduti.

Pertanto, in conformità del predetto principio, venuti meno i crediti ceduti, la cedente ha riconosciuto l'utile - per la differenza tra il valore ricevuto a titolo di corrispettivo della cessione ed il valore cui erano iscritti in bilancio - nel caso di specie integrante la plusvalenza contestata.

La redazione di una nota integrativa al bilancio del 2005 nella quale (pur in assenza della permanenza della potenziale “azione di regresso” riconnessa alle cessioni *pro solvendo*, ai sensi dei paragrafi D.VII.b) ed E h) del principio OIC 15), la contribuente ha comunque dato conto (ai sensi del paragrafo E p)), nei termini già riportati, di “ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio”, costituisce pertanto adempimento delle prescrizioni contabili in materia e non è, di per sé sola, sintomatica, al fine che qui rileva, della natura incerta e non definitiva delle cessioni *pro soluto* dei crediti e dell'instabilità dell'attribuzione patrimoniale consistente nel corrispettivo del trasferimento spettante alla cedente.

Peraltro anche il principio contabile internazionale IAS 39, in materia di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari (compresi i crediti), nella versione vigente *ratione temporis*, disciplina il trattamento della cessione dei crediti, definendo i presupposti e le modalità della cancellazione (“*derecognition*”) delle attività finanziarie dal bilancio del cedente, per cui ciò che rileva è se, insieme al trasferimento del diritto di credito, la cessione ha come conseguenza anche quella del trasferimento dei rischi e dei benefici, ovvero, il venir meno del controllo sul credito (“*continuing involvement*”).

In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il principio non considera infatti sufficiente, ai fini della cancellazione di un credito, che lo stesso sia ceduto a terzi, essendo necessario che, oltre alla titolarità del relativo diritto, siano trasferiti al cessionario anche tutti i rischi e benefici associati al credito. Se tale trasferimento integrale si è realizzato, il

cedente deve procedere alla cancellazione dei crediti dal proprio bilancio. Viceversa, ovvero se continuano a ricadere sullo stesso cedente i rischi e i benefici connessi al credito trasferito, si configura una divergenza tra forma giuridica del contratto e sostanza economica dello stesso ed il credito, sebbene ceduto, continua ad essere rilevato nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente. Ove poi la verifica del trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi al credito ceduto non conduca ad un risultato univoco, il principio richiede l'ulteriore verifica del trasferimento, o meno, al cessionario del controllo dell'attività finanziaria (credito) ceduta. Se l'esito è positivo, il credito va eliminato dallo stato patrimoniale del cedente, altrimenti lo IAS 39 prevede una modalità di contabilizzazione (“*continuing involvement*”) per cui il cedente mantiene nel proprio bilancio l'attività finanziaria nel limite del valore dell'esposizione che rimane in capo ad esso.

Ebbene, nel caso di specie non è in contestazione che la contribuente abbia effettivamente trasferito alle cessionarie, *pro soluto*, i crediti con i connessi benefici e con il rischio d'insolvenza dei debitori ceduti. E comunque non è contestato che sia stato trasferito alle cessionarie il controllo dei crediti ceduti, non essendo stato dedotto che la cedente, nonostante la cessione, avesse mantenuto la possibilità sostanziale di disporre in alcun modo dei relativi diritti.

Non emergono, pertanto, quelle divergenze, tra forma dei contratti di cessione ed effetti sostanziali degli stessi, che potrebbero in ipotesi condurre ad una soluzione contabile diversa dall'attribuzione di un'efficacia definitiva immediata agli atti traslativi dei crediti *pro soluto*, con conseguente stabilità dei corrispettivi pagati dalle cessionarie alla cedente.

Deve pertanto ritenersi che, anche alla stregua dei principi contabili nazionali ed internazionali, come già della disciplina civilistica di cui all'art. 1267 c.c., nel caso di specie le cessioni di credito onerose *pro soluto* abbiano generato, a favore della cedente contribuente, plusvalenze realizzatesi (ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 86, comma 1, e art. 109, comma 1) nell'esercizio di competenza, ovvero nel 2005, quando si sono perfezionati, tra la stessa cedente ed i cessionari, i relativi contratti traslativi, senza che rilevino, al fine di posticipare l'anno d'imposta in cui si siano realizzate le medesime plusvalenze, la persistenza dell'obbligo del cedente di garanzia dell'esistenza del credito *ex art.* 1266 c.c., o le date dei successivi adempimenti dei debitori ceduti a favore dei cessionari dei crediti.

Va pertanto rigettato il primo motivo del ricorso per cassazione erariale.

Per le medesime ragioni va altresì rigettato il secondo motivo, non risultando, come già argomentato, decisivo il fatto del quale si lamenta l'omesso esame.

8. Le spese del giudizio di revocazione e quelle del giudizio rescissorio si compensano, tenuto conto della reciproca soccombenza.

9. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*.

P.Q.M.

Pronunziando in sede rescindente, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e revoca parzialmente l'ordinanza di questa Corte n. 20642/2021, depositata in data 19 luglio 2021; per l'effetto, pronunziando in sede rescissoria, rigetta, il ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1796/14/2017, depositata il 21 aprile 2017, compensando le spese tutte del giudizio di legittimità.

Dalle plusvalenze nella cessione di crediti ... all'errore revocatorio di Giuseppe Verna (*)

La sentenza della Corte di cassazione n. 31407/2022 merita, nel suo complesso, un plauso, soprattutto per avere evidenziato, in un completo quadro interdisciplinare, una particolare competenza in tema di principi contabili sulla cui applicazione si fonda il decum. Tale applicazione concerne l'individuazione del periodo d'imposta al quale imputare plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di crediti con modalità pro soluto. All'analisi e all'annotazione adesiva della sentenza seguono alcune considerazioni, espone con circospezione, su alcuni aspetti attinenti il codice di rito.

Controricorso e memorie di parte nel giudizio di cassazione

La Suprema Corte, al punto 5 dei "Fatti di causa", riprende il contenuto dell'ordinanza impugnata in revocazione - la n. 20642 del 19 luglio 2021 - e la critica che quella pronuncia muove alla difesa della contribuente, la quale aveva chiesto "l'accoglimento della domanda formulata con controricorso". Tale ultimo *petitum*, secondo il giudice di legittimità, "risulta estraneo ai principi che regolano il processo avanti la Corte di cassazione" non tenendosi "conto del fatto che la contribuente, odierna ricorrente, risulta essere parte totalmente vittoriosa dinnanzi alla CTR che ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, annullando *in toto* gli avvisi di accertamenti impugnati. ... di talché il *petitum* sopra riportato risulta del tutto incompatibile con tale atto di costituzione, il quale assolve, esclusivamente, alla funzione di contrastare l'impugnazione altrui".

L'affermazione della Suprema Corte non è facilmente comprensibile. Non c'è dubbio infatti che la controricorrente, dichiarata totalmente vittoriosa nella sentenza di cui la ricorrente ha invocato la cassazione, non può, nel costituirsi in giudizio, chiedere, come si suole dire, "un bene della vita", giacché quello che ha chiesto gli è stato già riconosciuto; tuttavia la controricorrente, nel contrastare i motivi del ricorso, ben può chiedere il rigetto del ricorso per revocazione e la conferma della sentenza di secondo grado.

Non si comprendono i motivi per i quali il giudice di legittimità abbia dedicato 23 righe soffermandosi sulla indiscussa diversità fra controricorso ed appello incidentale, atti distinti, pacificamente produttivi di effetti differenti, e nulla abbia riferito sul contenuto del controricorso e della memoria. Nessuna norma richiede che si dia atto delle argomentazioni svolte nella memoria, ma un loro sintetico *reportage* darebbe contezza completa dell'intervenuto contraddittorio, costituendo un

(*) Dottore commercialista, socio dello studio verna società professionale in Milano

tassello non necessario, ma utile ad evidenziare un equo processo e a comprendere i motivi della decisione.

Come è noto, il ricorso *ex art.* 360 c.p.c. contiene motivi d'impugnazione ed argomentazioni a loro sostegno, il controricorso ragioni contrarie al ricorso e a sostegno della sentenza impugnata, mentre la memoria *ex art.* 378 c.p.c. contiene solo argomentazioni. La proposizione di nuovi argomenti o l'introduzione di una diversa prospettiva giuridica in sede di memoria è legittima se non si modificano le domande originarie, le ragioni e i fatti sottoposti all'esame del giudice, su cui quelle domande si fondano (1). Attraverso la memoria *ex art.* 378 c.p.c., quindi, si possono sottoporre al giudice, nell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, argomentazioni che possono essere dotate della stessa dignità e capacità di convincimento di quelle esposte nel ricorso introduttivo o nel controricorso.

Evidenza e rilevabilità dell'errore revocatorio

Il secondo tema all'esame della Suprema Corte concerne la ricorrenza dell'ipotesi di revocazione di una precedente ordinanza. L'Agenzia delle entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, presso la quale era risultata totalmente soccombente, relativa a due anni di imposta, il 2006 e il 2008. Il contribuente - nella specie una società fallita rappresentata dal curatore - aveva aderito alla c.d. pace fiscale ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. in Legge 17 dicembre 2018, n. 136) solo per l'anno 2008. L'Avvocatura dello Stato, difensore dell'Agenzia, aveva chiesto l'estinzione della causa per cessata materia del contendere limitandosi ad allegare una comunicazione della stessa Agenzia nella quale era indicato che la domanda di definizione era risultata regolare con riferimento all'avviso di accertamento ... (come leggesi al punto 1.1 dell'annotata sentenza). La Suprema Corte non esaminava il suddetto allegato e dichiarava la

cessazione della materia del contendere anche per il 2006: da qui il ricorso per revocazione proposto dall'Avvocatura dello Stato.

Secondo la Cassazione, l'indicazione, ancorché solo nell'allegato, del numero dell'avviso di accertamento (e dell'anno) è specifico ed autosufficiente per individuare "la censura proposta e gli atti rilevanti per la decisione rescindente". L'ordinanza impugnata sarebbe per tanto affetta da un errore di fatto e non di giudizio, risultando quindi in atti il presupposto sostanziale ai fini revocatori. Tuttavia, in altre sentenze la Suprema Corte aveva affermato:

"L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in un errore di percezione e deve ... rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi" (2).

"L'errore di fatto, quale motivo di revocazione delle sentenze ai sensi dell'art. 395, ... deve consistere in una falsa percezione ... concretata in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche" (3).

Orbene l'Agenzia, nella causa decisa dall'annotata sentenza, aveva chiesto l'estinzione del giudizio senza specificare, tra le due impugnazioni pendenti, quella cui la domanda si riferiva o, più esattamente, si era limitata ad allegare una propria comunicazione che riportava il numero dell'avviso di accertamento e tra parentesi un numero - il 2008 - che si riferiva all'anno oggetto di definizione. Può quindi osservarsi che, pur trattandosi di un errore su un "fatto", questo non era assolutamente evidente, richiedeva un'indagine e l'interpretazione dell'allegato e non era rilevabile con immediatezza e semplicità. L'accoglimento del ricorso per revocazione sembra giustificare una

(1) Cass. civ., 17 gennaio 2019, n. 1161, punto 2.3.

(2) Cass., Sez. VI-T, 15 giugno 2017, n. 14937.

(3) Cass., Sez. I civ., 25 giugno 2008, n. 17443, punto 10, e Cass., Sez. II civ., 23 giugno 1999, n. 6388, punto 1.

condotta poco diligente di chi lo ha richiesto e premia l'abilità enigmistica di chi, esaminando l'allegato e rilevando un numero tra parentesi, deduca che questo è l'anno definito con la c.d. pace fiscale.

Invero la Suprema Corte ha dato atto che anche il Fallimento aveva osservato che la definizione era intervenuta solo per il 2008 ed aveva chiesto la trattazione nel merito del 2006. L'errore revocatorio emergerebbe, quindi, non tanto da un fatto evidente e di immediato rilievo, quanto da una semplice ed incontrastata valutazione delle affermazioni delle parti in causa: non sembra la stessa cosa, in quanto la domanda della contribuente non pare sufficiente ad eliminare l'oscurità di quella dell'Avvocatura dello Stato. Tuttavia, privilegiando la sostanza sulla forma, indubbiamente carente, si rinviene il motivo di accoglimento della domanda revocatoria non nelle parole di colui che la ha proposta, ma in quelle della sua controparte.

Rilevanza tributaria della disciplina civilistica sulla cessione dei crediti

A partire dal punto 5 della sentenza in commento la Cassazione ha affrontato il merito della controversia.

Singolari erano le tesi sostenute dall'Amministrazione. La plusvalenza - realizzata dalla società contribuente (allora *in bonis*), attraverso la cessione nel 2005 di propri crediti a due società finanziarie con la clausola *pro soluto* - era stata imputata dal Fisco all'esercizio 2006 in quanto in quell'anno i debitori ceduti avevano onorato il proprio debito pagando le società finanziarie cessionarie. Più precisamente, secondo l'Amministrazione - poiché i creditori di Parmalat, che avevano ceduto il loro credito alla Parmafactor (successivamente incorporata dalla contribuente società fallita), avevano pagato le due società finanziarie, divenute nel 2005, a loro volta, cessionarie *pro soluto* di tali crediti, solo nel 2006 - l'anno di competenza della plusvalenza era proprio il 2006, dato che fino ad allora la

Parmafactor era tenuta a garantire l'esistenza del credito ai sensi dell'art. 1266 (4), comma 1, c.c. Un'ulteriore plusvalenza sarebbe inoltre costituita dal valore delle azioni che Parmafactor aveva trattenuto per differenza fra quelle ricevute in pagamento dei propri crediti e quelle contestualmente cedute ad una società finanziaria, che - sembra - le avesse realizzate solo nel 2006. Infine - metteva in risalto l'Agenzia - nella nota integrativa al bilancio 2005 si dava atto di incertezze nelle operazioni di cessione "che si sarebbero concluse nel primo quadrimestre 2006".

La Suprema Corte respinge le tesi dell'Amministrazione con un'analisi puntuale ed approfondita delle norme codicistiche sulla cessione dei crediti, dei principi contabili nazionali ed internazionali, rispettivamente l'OIC 15, I crediti, gennaio 1996, e IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, 2000, la cui disciplina è rimasta nel frattempo sostanzialmente immutata, nonché degli artt. 86 e 109 del Testo Unico delle imposte dirette. L'interdisciplinarietà delle motivazioni adottate dalla Corte merita un plauso convinto.

L'art. 1266, comma 1, c.c., con riferimento alla cessione dei crediti a titolo oneroso, pone a carico del cedente un'obbligazione di garanzia a favore del cessionario, quale effetto naturale del contratto dall'efficacia traslativa immediata. Tale obbligazione di garanzia mira ad assicurare al cessionario, già al momento di cessione del credito, il ristoro del danno che potrebbe soffrire per la mancata acquisizione del credito a causa della sua totale o parziale inesistenza o per altro equipollente impedimento.

Dall'inesistenza del credito, oggetto del contratto di cessione, deriva, non la nullità del suddetto negozio, ma solo la responsabilità del cedente, quantificata nel *tantundem* che il cessionario avrebbe ricevuto ove il credito pecuniario fosse esistito, ferma restando "l'efficacia traslativa immediata della cessione" (5). Pertanto, l'art. 1266 c.c., ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di garanzia, costituisce solo eccezione alla regola secondo cui l'inesistenza

(4) Per un *lapsus* la Suprema Corte cita (punto 5.1) l'art. 1267 anziché il 1266.

(5) Cass. civ. 18 dicembre 1987, n. 9428.

dell'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto ne determina la nullità: deroga, quindi, all'art. 1418, comma 2, in relazione al precedente art. 1325, n. 3 (nullità del contratto per inesistenza dell'oggetto). "Ne deriva che la cessione di un credito inesistente è valida" e la garanzia ex art. 1266 "tutela [il cessionario] contro la perdita del prezzo di cessione allorché il credito fosse, già a tal momento, inesistente" (6). Quindi "il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della 'garanzia' ex lege" (7).

Un richiamo all'art. 1264 c.c. sarebbe inconferente, disciplinando la norma gli effetti della notifica del contratto o comunque della sua conoscenza, non tra le parti contraenti, ma tra il cedente e il debitore ceduto.

Cessione dei crediti pro soluto nei principi contabili e nelle imposte sul reddito

È noto che il bilancio deve esprimere in sintesi l'andamento della gestione e quindi le variazioni intervenute nel patrimonio netto per effetto delle operazioni svoltesi nell'esercizio. Il bilancio è uno "strumento fotografico" che sviluppa la rappresentazione di un documento, il bilancio d'esercizio, redatto e presentato (*rectius* pubblicizzato) applicando le norme del Codice civile, interpretate ed integrate, sul piano della tecnica, dagli statuiti principi contabili. Il reddito d'impresa soggetto ad imposta è determinato sulla base del bilancio d'esercizio, con le variazioni stabilite dalle norme tributarie (art. 83, comma 1, T.U.I.R.). La sentenza in commento dedica ampio spazio nel richiamare i principi contabili nazionali e quelli internazionali a sostegno della propria pronuncia.

Concorrono alla formazione del reddito civilistico ed imponibile i fatti di gestione di competenza dell'esercizio [innanzi tutto ai sensi dell'art. 2423-bis, n. 1) e soprattutto n. 3), c.c.]. L'incontro della volontà di due soggetti in ordine alla cessione di un credito, non soggetta a condizioni che ne

restringano gli effetti, porta ad una variazione, normalmente qualitativa e quantitativa, dei rispettivi patrimoni, generata nell'esercizio in cui si verifica il suddetto incontro di volontà e quindi deve essere contabilizzata e concorrere alla formazione del risultato d'esercizio, civile e fiscale. I principi contabili OIC 15, Crediti, e IAS 39, Strumenti finanziari, pongono come condizione per riconoscere la competenza delle cessioni dei crediti che la cessione non contempli la garanzia di adempimento del debitore e quando i rischi e i benefici, derivanti dal possesso del bene "credito" e dall'esercizio del relativo diritto, siano passati dal cedente al cessionario. La sentenza contiene un'analisi esaustiva dei richiamati principi contabili che rende superflui ulteriori commenti.

Il principio OIC 15, nella versione aggiornata al dicembre 2016, pur con numerose modifiche apportate con l'introduzione del criterio del costo ammortizzato e l'eliminazione dallo schema di bilancio dei conti d'ordine, per quanto qui interessa, è rimasto sostanzialmente immutato. Se vengono ceduti rischi e benefici del credito e se il cessionario acquista il controllo del diritto sul credito cedutogli, la differenza fra il costo iscritto in bilancio e il prezzo di cessione costituisce plusvalenza o minusvalenza da imputare a conto economico nell'esercizio della cessione. Il principio contabile italiano non differisce, sul punto della *derecognition* del credito, dai principi contabili internazionali: vedasi IAS 39, paragrafo 20, lett. a). I risultati fin qui raggiunti trovano sostanzialmente conferma nell'applicazione degli artt. 86 e 109 del Testo Unico.

Normalmente i crediti non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. beni-merce) e non sono quindi soggetti a valutazione per costi, ricavi e rimanenze. Le società di *factor*, come era la Parmafactor, acquistano la titolarità di crediti ad un valore inferiore a quello nominale, spesso a quello di presumibile realizzo, per lucrare la differenza

(6) Cass. civ. 29 luglio 2015, n. 16049, punto 3.6. La Suprema Corte ha dato continuità a tale indirizzo con la sentenza 11 luglio 2017, n. 17070, che espressamente richiama i due precedenti arresti.

(7) Tale chiaro indirizzo è stato ribadito da Cass. civ. 11 luglio 2017, n. 17070, che ha optato per un effetto risolutorio e non di

nullità dell'obbligazione di garanzia. I principi fissati dalla Suprema Corte erano stati sostenuti anche dalla dottrina: M. Stella Richter, "Della cessione dei crediti", in Ruperto - Sgroi (diretto da), *Nuova Rassegna di Giurisprudenza sul Codice civile*, Milano, 1994, pag. 381, e A. Zaccaria, "La garanzia dell'esistenza del credito", in *Riv. dir. civ.*, 1982, I.

rispetto all'importo che verrà riscosso alla scadenza. Effettuano cioè un finanziamento dove l'interesse da percepire è costituito dalla differenza fra il costo di acquisizione e l'importo dell'obbligazione che sarà adempiuta dal debitore. I crediti costituiscono quindi i c.d. beni patrimoniali da iscrivere nell'apposita posta dello stato patrimoniale - C II - anche se, nella vita di un credito, esso possa essere oggetto di riscossione non da parte del creditore, ma di un terzo, resosi acquirente. Orbene, i c.d. beni patrimoniali, se sono realizzati mediante cessione a titolo oneroso, concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. a), nell'esercizio di competenza, ovvero in quello in cui, con effetto traslativo, il cedente consegna al cessionario i documenti giustificativi del credito (art. 109, comma 2, lett. a), con riferimento all'art. 1262 c.c.).

Infatti, la norma tributaria stabilisce che, nella cessione di beni mobili quali sono i crediti (art. 810 c.c.), l'esercizio di competenza è quello in cui

cade "la data della consegna", privilegiando così l'effetto reale del contratto rispetto a quello obbligazionario. Orbene la consegna dei documenti probatori del credito (art. 1262 c.c.), allorché è stipulato un contratto di cessione (sia esso *pro solvendo* o, come nel caso esaminato dalla sentenza in commento, *pro soluto*), si verifica contestualmente alla conclusione del contratto o immediatamente dopo e genera una plusvalenza o una minusvalenza che concorre alla formazione del reddito d'impresa.

La riscossione del prezzo di cessione del credito da parte del cedente è irrilevante ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza; tutt'al più conferma detta determinazione in quanto fa presumere l'avvenuto accordo e la consegna dei documenti che consentono l'esercizio del diritto derivante dal contratto. La riscossione del credito da parte del cessionario, pertanto, è, come correttamente sentenziato, evento posteriore del tutto ininfluenza.


LIBRI

Due diligence

Contabile e fiscale - Ambientale - Legale - Bancaria e degli studi professionali - Giuslavoristica - Operativa e delle imprese in crisi

Marco Fazzini

Wolters Kluwer, 2022, pagg. 480, € 40,00



In un contesto economico caratterizzato da dinamiche sempre più complesse e articolate, la capacità di assumere decisioni consapevoli è strettamente legata alla possibilità di disporre di informazioni attendibili. La due diligence costituisce un processo di indagine attraverso il quale sono raccolte informazioni su un'impresa, nell'ottica di accertarne lo "stato di salute" e, in particolare, per valutare le opportunità e le criticità.

Nel testo è presente una guida che si pone l'obiettivo di condurre l'analista attraverso i principali ambiti di approfondimento, che spaziano da quello contabile, a quello legale, fiscale, giuslavoristico, penale e ambientale. Uno specifico focus è dedicato alle due diligence delle banche e degli studi professionali e il volume è arricchito con un capitolo sulla due diligence operativa e con uno sulla due diligence nell'ambito delle imprese in crisi.

In questa nuova quarta edizione vengono affrontati i profili penali-tributari dell'attività di due diligence e un tema molto attuale e delicato quale la due diligence in materia di protezione dei dati personali.

Il volume è principalmente rivolto a professionisti, consulenti e dirigenti che intendono approfondire in chiave operativa il tema della due diligence aziendale, nelle varie ed eterogenee prospettive che le pertengono.

Per informazioni o per l'acquisto

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.shopwki.it**